



Il giorno 21 marzo 2023,

le Parti sottoscritte

UTILITALIA
ASSOAMBIENTE
FP CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
FIADEL,

in qualità di fonti istitutive del fondo Previambiente, hanno convenuto sulle modifiche al Regolamento elettorale generale per il rinnovo dei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese in seno all'Assemblea del Fondo.

Il Regolamento elettorale generale è formato dalla parte A) per quanto riguarda l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori e dalla parte B) per quanto riguarda l'elezione dei rappresentanti delle imprese.

A) Regolamento elettorale per il rinnovo dei rappresentanti dei lavoratori

L'Assemblea dei rappresentanti in seno a Previambiente è l'organismo di rappresentanza anche sindacale di tutte le lavoratrici e i lavoratori iscritti al fondo di previdenza complementare del settore igiene ambientale e dei settori affini.

L'Assemblea, per la parte che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori iscritti, oltre agli obblighi delineati dallo statuto del Fondo ha il compito di:

- dotare le lavoratrici e i lavoratori di uno strumento unitario di rappresentanza sulla tematica della previdenza complementare;
- determinare un maggiore coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nelle scelte che li riguardano;
- garantire l'indispensabile legame delle lavoratrici e dei lavoratori con il sistema previdenziale integrativo;
- evitare, pur nel rispetto del pluralismo delle posizioni, la polverizzazione della rappresentanza dei delle lavoratrici e dei lavoratori negli organismi del Fondo Previambiente.

Inoltre, le Fonti istitutive di parte sindacale, anche attraverso le previsioni del presente Regolamento, garantiscono un adeguato equilibrio di genere per l'elettorato passivo e la più ampia partecipazione al voto attraverso la massima pubblicità delle elezioni a suffragio universale.

Il rinnovo dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori in seno all'Assemblea di Previambiente si svolge secondo le normative vigenti, di norma ogni tre anni, e con la seguente procedura.

Art. 1 – Indizione e attivazione della procedura per le elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in seno all'Assemblea di Previambiente, il Consiglio d'Amministrazione avvia la procedura per il rinnovo degli Organi statutari del Fondo stesso informando le Organizzazioni sindacali istitutive di Previambiente, con una comunicazione scritta inviata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web del Fondo.

Ove il Consiglio di Amministrazione di Previambiente non provveda nei termini sopra richiamati, le Organizzazioni di cui sopra procederanno direttamente e in tempo utile all'indizione delle elezioni e ai relativi adempimenti.

A seguito della comunicazione di cui al comma 1, le Organizzazioni sindacali istitutive di Previambiente, per la parte di loro competenza, procedono ai relativi adempimenti.

Con una comunicazione scritta, anche non congiunta, indicano al Fondo Previambiente il proprio componente (uno per ogni Organizzazione sindacale istitutiva) da insediare nella costituenda Commissione Elettorale nazionale di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Entro 10 giorni dalla comunicazione scritta di cui al precedente comma, Previambiente comunica ai rappresentanti della costituenda Commissione Elettorale nazionale il giorno del loro insediamento, nei tempi brevi, presso la sede del Fondo. Nella prima riunione della Commissione Elettorale nazionale ai componenti della stessa è fornito l'elenco di tutte le aziende associate e delle lavoratrici e dei lavoratori al Fondo iscritti aventi diritto al voto.

Contestualmente, si avviano tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Entro 10 giorni dall'insediamento, la Commissione Elettorale nazionale fissa la data ovvero i giorni utili per le votazioni entro e non oltre i 60 giorni dall'insediamento della stessa Commissione elettorale.

Il Fondo provvede a dare comunicazione a tutte le aziende associate.

Le elezioni nazionali dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori in seno all'Assemblea di Previambiente sono a suffragio universale.

Il Fondo Previambiente provvede a quanto necessario per garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei rappresentanti in seno all'Assemblea di Previambiente.

Art. 2 – Presentazione delle liste elettorali

Nella composizione delle liste elettorali è garantita un'adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione dei principi di non discriminazione.

All'elezione per il rinnovo dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori in seno all'Assemblea di Previambiente concorrono:

- le liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dei servizi ambientali;
- le liste presentate da organizzazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo notarile pubblico, sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori iscritti distribuiti in non meno dell'8% delle imprese di almeno 6 regioni del territorio nazionale. Inoltre, le stesse, devono accettare espressamente e formalmente i vigenti accordi interconfederali e i vigenti CCNL.

Le organizzazioni sindacali che presentano liste, congiuntamente o disgiuntamente, possono scegliere una:

- lista elettorale bloccata nella scelta dei propri candidati da parte degli iscritti (senza le preferenze);

- lista con scelta dei propri candidati da parte degli iscritti (con le preferenze).

La lista elettorale deve contenere l'indicazione dell'Organizzazione sindacale che l'ha presentata e i nominativi dei candidati, con accanto i seguenti elementi identificativi:

- azienda di appartenenza;
- comune presso il quale si presta servizio;
- qualifica contrattuale.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente e i componenti della Commissione Elettorale nazionale/aziendale non sono candidabili.

Ciascuna lista, inoltre, non può contenere un numero di candidati superiore al 80% del numero dei rappresentanti da eleggere.

Il termine per la presentazione delle liste elettorali, da inoltrare alla Commissione Elettorale nazionale presso la sede del Fondo Previambiente, è fissato alla mezzanotte del quarantesimo giorno prima dalla data delle elezioni.

Il manifesto elettorale contenente tutte le liste ammesse deve essere inviato presso tutte le aziende associate a Previambiente e l'esposizione dello stesso, presso le bacheche sindacali, dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Ulteriori Organizzazioni sindacali ammesse, ai sensi del comma 2 del presente articolo, hanno diritto a designare il proprio rappresentante nella Commissione Elettorale nazionale, successivamente all'insediamento della stessa.

Art. 3 – Collegio elettorale unico

Il Collegio elettorale è unico e nazionale e l'elettore può esprimere il voto scegliendo la lista di sua preferenza. Può scegliere al massimo due candidati se la lista da lui scelta lo prevede.

Art. 4 – Modalità per l'esercizio del diritto di voto

Il voto, a seguito della decisione della Commissione Elettorale nazionale, può essere espresso tramite il:

1. **voto elettronico nazionale** (direttamente sul sito internet/app di Previambiente) o, in alternativa, tramite il
2. **seggio elettorale** locale (istituito presso ogni singola azienda o unità produttiva).

La modalità di voto prescelta deve essere unica per tutte le aziende e le unità produttive presenti nel territorio nazionale.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione al voto, la Commissione Elettorale nazionale, anche tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali e della disponibilità residua delle agibilità sindacali, indica la modalità di voto prescelta di cui al precedente comma.

Tale modalità dovrà essere comunicata, alle Organizzazioni sindacali ammesse al voto, entro cinque giorni dalla data di cui all'art. 2 comma 7.

Nel caso di voto per seggio elettorale locale, nelle aziende con un numero di lavoratori iscritti inferiore a 40 la partecipazione alla votazione avviene tramite voto per posta direttamente presso la sede del Fondo Previambiente.

Inoltre, sempre nel caso di voto per seggio elettorale locale e nell'impossibilità di istituire l'urna elettorale,

nelle aziende con un numero di lavoratori iscritti superiore a 40 e fino a 100 il voto può essere eseguito per posta.

1) Voto elettronico nazionale

L'elettore può esprimere il proprio voto collegandosi direttamente al sito del Fondo Previambiente (www.previambiente.it) o tramite l'applicazione del Fondo stesso.

Seguendo le istruzioni di voto il lavoratore potrà scegliere la lista e gli eventuali candidati di suo gradimento.

Il voto è da considerarsi nullo quando l'elettore non appone alcun segno (né lista né preferenza) sulla scheda (scheda bianca).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo il termine previsto per esercizio del voto.

Al termine dello scrutinio, la Commissione Elettorale nazionale procede alle operazioni riepilogative redigendo uno specifico verbale, su cui deve essere dato riscontro anche delle eventuali contestazioni.

Il verbale riepilogativo dello scrutinio, con la specifica indicazione degli eventuali eletti qualora una lista abbia optato per selezionare i propri rappresentanti tramite le preferenze, sarà formalmente trasmesso alle Organizzazioni sindacali partecipanti al voto.

Dopo la definitiva convalida delle elezioni, tutto il materiale inerente alle elezioni sarà conservato come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

2) Voto per seggio elettorale locale e per posta

Per esercitare tale modalità dovranno essere istituite le Commissioni Elettorali aziendali che hanno il compito di regolare le elezioni a livello aziendale o per unità produttiva.

Tali commissioni dovranno essere composte da un rappresentante di ogni lista elettorale ammessa al voto dalla Commissione Elettorale nazionale che provvederà, a sua volta, a trasmettere l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto in ogni seggio elettorale aziendale/unità produttiva e il numero di schede elettorali necessarie.

Ne possono fare parte lavoratrici e lavoratori non in prova e i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali, con esclusione dei loro rappresentanti legali.

Successivamente la Commissione Elettorale aziendale istituirà il seggio elettorale che sarà composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, tutti nominati dalla Commissione stessa.

Ne possono fare parte lavoratrici e lavoratori non in prova e i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali, con esclusione dei loro rappresentanti legali.

Qualora l'ubicazione delle strutture operative, amministrative e degli impianti ma il numero dei votanti lo richieda, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, su decisione a maggioranza della Commissione Elettorale aziendale, evitando eccessivi frazionamenti. Vi è l'obbligo di preservare la segretezza del voto, la contestualità della votazione e la contemporaneità dello spoglio tra i vari seggi.

È facoltà delle Organizzazioni sindacali territoriali, di ciascuna lista presentata e ammessa al voto, designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale, scelto fra le lavoratrici e i lavoratori elettori iscritti e non candidati.

In ogni caso, la designazione degli scrutatori deve essere compiuta non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

È compito della Commissione Elettorale aziendale fissare gli orari di apertura e chiusura dei seggi e fornire agli stessi un'urna elettorale idonea per una regolare votazione. L'urna deve essere chiusa e sigillata dal termine delle operazioni di voto fino all'apertura ufficiale dello scrutinio.

Per essere ammessi al voto, gli elettori devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale o il tesserino aziendale.

Nel consegnare la scheda all'elettore, il Presidente fa apporre la firma accanto al nominativo nell'elenco degli aventi diritto.

Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

Il voto di lista è espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

Il voto preferenziale è espresso mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato o dei candidati ovvero trascrivendo il nome del candidato o dei candidati nell'apposito spazio della scheda elettorale.

L'indicazione di più di due preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenza data a candidato di altra lista, si considera valido solamente il voto di lista e nullo il voto di preferenza.

Il voto è altresì nullo se la scheda elettorale non è quella predisposta, se presenta tracce di scrittura o analoghi segni d'individuazione, se il voto è apposto a più di una lista o se sono indicate più preferenze a liste diverse senza indicare il voto di lista.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo il termine previsto per esercizio del voto.

In caso di più seggi, la Commissione Elettorale aziendale procede alle operazioni riepilogative.

Al termine dello scrutinio, la Commissione Elettorale aziendale procede alla redazione di un verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa, su cui deve essere dato atto delle eventuali contestazioni.

In caso di ricorsi o contestazioni la competenza è della Commissione Elettorale aziendale, nei tempi e nelle modalità previste dall'art.11 del presente Regolamento.

Al termine di tutte le operazioni, di cui ai commi precedenti, ivi compreso la definizione di eventuali ricorsi, la Commissione Elettorale aziendale provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dagli eventuali diversi seggi, esclusi i verbali.

Contestualmente, il verbale riepilogativo deve essere trasmesso tempestivamente alla Commissione Elettorale nazionale presso la sede del Fondo Previambiente.

Dopo la definitiva convalida degli eletti da parte della Commissione Elettorale nazionale, il plico sigillato con i relativi verbali di scrutinio deve essere inviato dalla Commissione Elettorale aziendale alla Commissione Elettorale nazionale che provvede alla sua conservazione ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 5 – Commissione Elettorale nazionale: composizione e compiti

Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1 comma 4, è costituita la Commissione Elettorale nazionale.

Successivamente alla presentazione delle liste elettorali di cui all'art. 2, la Commissione Elettorale nazionale è integrata, in via definitiva, dai componenti designati delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali e siano state ammesse ai sensi dell'art. 2 comma 2.

La Commissione Elettorale nazionale è composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, i quali non possono essere candidati alle elezioni, ed elegge al proprio interno il Presidente della Commissione stessa.

Nella Commissione Elettorale nazionale non possono essere nominati i loro rappresentanti legali delle singole organizzazioni sindacali.

In particolare, la Commissione Elettorale ha il compito di:

- acquisire da Previambiente l'elenco generale delle aziende associate e delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti aventi diritto al voto;
- fissa la data ovvero i giorni utili per le votazioni entro e non oltre i 60 giorni dall'insediamento della stessa Commissione elettorale e ne dà comunicazione alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti;
- ricevere la presentazione delle liste, rimandando a immediatamente dopo la sua completa integrazione e ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente Regolamento;
- decidere, a maggioranza, sulle modalità di voto previste dall'art. 4;
- verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2;
- estrarre a sorte l'ordine di precedenza, in caso di contemporaneità della presentazione delle liste elettorali, l'ordine delle liste nella scheda elettorale;
- predisporre e autenticare la lista elettorale unica e spedirla alle aziende associate;
- distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- verificare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- comunicare i giorni e l'orario del voto elettronico;
- vigilare sulla correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
- attribuire, in caso di liste contrapposte o di liste con la possibilità di apporre preferenze, i seggi ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento;
- esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente Regolamento;
- proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati.

Inoltre, in caso di elezioni tramite seggio elettorale locale:

- predisporre il modello del verbale riepilogativo da compilare presso ciascuna azienda o unità produttiva;
- predisporre e autenticare la scheda elettorale e spedirla alle aziende associate;
- fornire a tutte le Commissioni Elettorali aziendali il materiale necessario e le relative istruzioni per lo svolgimento delle votazioni;
- ricevere i verbali dei seggi locali;
- ricevere le schede degli elettori che votano per posta;
- predisporre il verbale riepilogativo di tutti i seggi aziendali.

La Commissione cessa il proprio compito con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi a tutte le parti interessate.

Art. 6 – Affissione delle liste elettorali

Le liste elettorali sono pubblicate nelle bacheche sindacali almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 7 – Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di voto i lavoratori che siano iscritti a Previambiente da almeno un trimestre precedente dal giorno fissato per le elezioni.

I lavoratori comandati, in caso di voto tramite seggio aziendale, votano nell'unità produttiva/azienda dove prestano servizio al momento delle elezioni.

Possono essere candidati ed eletti i lavoratori iscritti di cui al comma 1 del presente articolo che alla data fissata per la presentazione delle liste non incorrano nelle fattispecie di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Il verificarsi di situazioni di incompatibilità determina l'immediata decadenza dalla carica di rappresentante dell'Assemblea in seno a Previambiente, formalizzata per iscritto dalla Organizzazione sindacale presentatrice a cui apparteneva il dimissionato.

Art. 8 – Quorum per la validità delle elezioni

Le elezioni sono valide indipendentemente dal numero delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti partecipanti.

Art. 9 – Attribuzione dei seggi e nomina eletti

Il numero dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori presso l'Assemblea di Previambiente è ripartito secondo il criterio proporzionale puro, in relazione ai voti riportati dalle singole liste tra loro concorrenti.

I seggi sono attribuiti, in caso di liste contrapposte, attraverso il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi espressi su base nazionale per il numero dei seggi previsti (18) e, successivamente, fra tutte le liste che hanno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza del numero dei seggi. In caso di parità di resti il seggio sarà attribuito al candidato più anziano anagraficamente.

Nell'ambito delle liste che hanno conseguito i voti, i seggi sono attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati, qualora le stesse abbiano optato per il voto per preferenza.

A parità di voti di preferenza vale l'ordine d'inserimento nella lista.

Sui dati dello scrutinio, la Commissione Elettorale nazionale procede alla redazione di un apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa, da inviare alle Organizzazioni sindacali presentatrici di lista e partecipanti al voto. Tale verbale è riepilogativo del voto per ogni singola lista, delle eventuali preferenze espresse per ogni singolo candidato e dell'assegnazione provvisoria dei 18 rappresentanti della costituenda Assemblea.

Art. 10 – Ricorsi alla Commissione Elettorale nazionale in caso di voto elettronico

A seguito delle operazioni di spoglio e della successiva comunicazione del verbale riepilogativo del voto elettronico, può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale nazionale entro la mezzanotte del quinto giorno dalla comunicazione dei risultati, di cui al comma 5 dell'art. 9 del presente Regolamento.

La Commissione Elettorale nazionale deve provvedere al suo esame entro 72 ore dalla ricezione, trascrivendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta. Le decisioni della Commissione Elettorale

nazionale devono essere espresse all'unanimità e trasmesse all'organizzazione sindacale ricorrente entro la mezzanotte dello scadere delle 72 ore.

In caso di mancato parere della Commissione Elettorale nazionale e contro le decisioni della stessa è ammesso ricorso presso le Organizzazioni sindacali istitutive. Le stesse si pronunciano e trasmettono il proprio parere entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

In alternativa è possibile il ricorso presso il giudice del lavoro. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 11 – Ricorsi alla Commissione Elettorale aziendale in caso di voto per seggio locale

A seguito delle operazioni di spoglio e della seguente pubblicazione del verbale riepilogativo del voto per seggio in sede aziendale o nella singola unità produttiva può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale aziendale entro la mezzanotte del quinto giorno dalla comunicazione dei risultati.

La Commissione Elettorale aziendale deve provvedere al suo esame entro 72 ore dalla ricezione, trascrivendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta. Le decisioni della Commissione Elettorale aziendale devono essere espresse all'unanimità e trasmesse all'organizzazione sindacale ricorrente entro la mezzanotte dello scadere delle 72 ore.

In caso di mancato parere della Commissione Elettorale aziendale e contro le decisioni della stessa è ammesso ricorso presso la Commissione Elettorale nazionale. La stessa si pronuncia a maggioranza e trasmette il proprio parere entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

In caso di mancato parere della Commissione Elettorale nazionale, e contro le decisioni della stessa, è ammesso il ricorso al comitato dei Garanti istituito presso l'Ispettorato del Lavoro territoriale che dovrà esprimersi entro 7 giorni dal suo insediamento e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dal ricorso presentato.

Art. 12 – Comunicazione della nomina dei componenti dell'Assemblea dei delegati.

Definiti gli eventuali ricorsi di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, la nomina dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori in seno all'Assemblea di Previambiente è comunicata formalmente per iscritto dalla Commissione Elettorale nazionale alle Organizzazioni sindacali ammesse alle votazioni e alla Presidenza del Fondo Previambiente.

Art. 13 – Controllo generale e conservazione della documentazione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nel ricevere il verbale di proclamazione degli eletti, di cui all'art. 12, e tutta la documentazione riguardante il procedimento elettorale, predispone le misure idonee per conservare le schede elettorali e i verbali riepilogativi per almeno 5 anni.

Art. 14 – Cambiamento di appartenenza sindacale

Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente dell'Assemblea o la revoca dell'iscrizione all'organizzazione sindacale nella cui lista il rappresentante era stato eletto determina automaticamente la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito e, in caso di lista elettorale congiunta, con il primo dei non eletti della stessa Organizzazione sindacale.

Art. 15 – Sostituzione delegato a seguito di cessazione dalla carica

Qualora un rappresentante in seno all'Assemblea decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, l'organizzazione sindacale di cui faceva parte il rappresentante cessato comunica al Fondo il nome del rappresentante individuato con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito e, in caso di lista elettorale congiunta, con il primo dei non eletti della stessa organizzazione sindacale.

Il presente Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori sostituisce il precedente Regolamento elettorale del 12 settembre 2019 e, in considerazione della sua natura contrattuale, può essere modificato esclusivamente dalle Organizzazioni sindacali istitutive del Fondo Previambiente.

B) Regolamento elettorale per il rinnovo dei rappresentanti delle imprese

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione del Fondo Previambiente avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti delle imprese candidate a far parte dell'Assemblea, informando le Organizzazioni datoriali firmatarie delle Fonti Istitutive di cui all'art. 1 dello Statuto del Fondo e le eventuali altre Organizzazioni datoriali aderenti al Fondo, con comunicazione scritta inviata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web del Fondo.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati, le Organizzazioni datoriali firmatarie delle Fonti istitutive procederanno direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Art. 2 - Elettorato attivo

Hanno diritto di voto tutte le imprese e i datori di lavoro di cui all'art. 5 dello Statuto che risultano iscritte al Fondo alla data dell'indizione delle elezioni, in regola con il versamento dei contributi contrattualmente dovuti negli ultimi dodici mesi.

Art. 3 – Liste elettorali

Alle elezioni dei rappresentanti delle imprese per il rinnovo dell'assemblea concorrono:

- a) una lista elettorale unica formata dalle Organizzazioni datoriali firmatarie delle Fonti Istitutive oppure liste elettorali distinte presentate disgiuntamente o congiuntamente dalle medesime Organizzazioni datoriali;
- b) liste elettorali presentate da Organizzazioni datoriali diverse da quelle previste alla precedente lettera a) e che, tempo per tempo, abbiano aderito al Fondo Pensione Previambiente, a condizione che le imprese loro associate iscritte al Fondo abbiano diritto al voto a norma del precedente art. 2 ed occupino almeno il 20% dei lavoratori aderenti, esclusi gli aderenti contrattuali. Tale percentuale va riferita al numero di lavoratori aderenti alla data dell'indizione delle elezioni.

La lista elettorale, oltre alle generalità dei candidati, riporterà per ciascuno di essi l'Organizzazione datoriale proponente, nonché l'eventuale ruolo ricoperto nell'impresa.

Ciascuna lista può contenere un numero complessivo massimo di candidati per l'elezione dei rappresentanti delle imprese che faranno parte dell'Assemblea non superiore al doppio rispetto al numero di rappresentanti da eleggere.

La lista non può contenere di norma più del 60% di rappresentanti di uno dei due generi.

Ciascun candidato deve accettare espressamente la candidatura, compilando e firmando il modulo predisposto dal Fondo.

La lista elettorale va presentata alla Commissione Elettorale, che ne verifica tutti i requisiti di validità, almeno

40 giorni prima del giorno fissato per la votazione.

Art. 4 - Commissione elettorale

All'atto dell'indizione delle elezioni, le Organizzazioni datoriali di cui al precedente art. 1) costituiscono presso il Fondo Previambiente, che provvede a tutto quanto necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, la Commissione Elettorale, designando ciascuna un proprio rappresentante con comunicazione scritta inviata al Fondo. Un ulteriore componente con funzioni di Presidente viene scelto e designato di comune accordo.

Della Commissione non possono far parte i candidati all'elezione nell'assemblea.

La Commissione si insedia a cura del Fondo Previambiente entro 10 giorni dal ricevimento delle designazioni. Nella prima riunione della Commissione Elettorale, il Consiglio di Amministrazione di Previambiente mette a disposizione della stessa l'elenco aggiornato delle imprese che hanno diritto al voto.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a. Fissa la data ovvero i giorni utili per le votazioni entro e non oltre i 60 giorni dall'insediamento della Commissione e ne dà comunicazione alle imprese associate aventi diritto al voto;
- b. Verifica la validità della presentazione delle liste elettorali;
- c. Predispone la scheda elettorale contenente la lista dei candidati di cui al precedente art. 3;
- d. Trasmette le istruzioni per la votazione elettronica;
- e. Effettua lo scrutinio del voto.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati, la comunicazione degli stessi agli interessati e la predisposizione del verbale per gli organi di Previambiente.

Art. 5 - Modalità di votazione

La votazione avviene attraverso il voto elettronico direttamente sul sito internet o via app di Previambiente: le imprese possono esprimere il proprio voto collegandosi al sito web del Fondo Previambiente (www.previambiente.it) o tramite l'app, dove sarà presente il link per partecipare all'elezione per il rinnovo dei rappresentanti delle imprese in seno all'Assemblea. Le imprese riceveranno tutte le informazioni necessarie per esercitare il diritto di voto per mezzo della piattaforma informatica.

Le imprese associate possono procedere alla votazione in uno dei giorni indicati dalla Commissione Elettorale e riportati nella scheda stessa.

Il voto viene espresso mediante selezione di una sola lista senza preferenza per i singoli candidati.

Le elezioni sono valide indipendentemente dal numero delle imprese iscritte partecipanti.

Art. 6 - Scrutinio e proclamazione dei risultati

Concluse le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede al relativo scrutinio.

Allo scopo vengono considerati tutti i voti attribuiti a ciascuna lista.

In caso di lista unica, il numero dei rappresentanti delle imprese è ripartito tra le Organizzazioni proponenti secondo il criterio definito dagli accordi siglati dalle Organizzazioni datoriali firmatarie delle Fonti Istitutive.

Esaurito lo scrutinio, la Commissione Elettorale dichiara eletti i primi candidati della lista – in ordine di elencazione e nel numero dei rappresentanti da eleggere – e considera non eletti, sempre in ordine di elencazione, i restanti candidati indicati nella stessa lista.

In caso di presenza di liste concorrenti, i voti di ciascuna lista saranno conteggiati ponderandoli per ciascuna impresa votante in proporzione al numero dei dipendenti della stessa impresa che risultano iscritti al Fondo Previambiente alla data dell'indizione delle elezioni.

Per l'assegnazione dei delegati alle singole liste si adotta il metodo del quoziente e dei maggiori resti, in base al quale si dividono i voti complessivi validi per il numero dei delegati previsti in rappresentanza delle imprese e si individua così il valore definito "divisore". Successivamente si divide il numero di voti raggiunto da ogni lista per il valore definito "divisore" e si determina il numero intero "quoziente" e il "resto". Ogni lista riceverà un numero di delegati pari al quoziente. La differenza fra il numero di delegati previsti e la somma dei quozienti verrà assegnata alle liste che presentano il "resto" maggiore.

Esaurito lo scrutinio, la Commissione Elettorale dichiara eletti i primi candidati – in ordine di elencazione e nel numero corrispondente ai rappresentanti da eleggere - della lista e considera non eletti, sempre in ordine di elencazione, i restanti candidati indicati nella stessa lista.

Terminate le operazioni elettorali, la Commissione Elettorale procede alla redazione di un apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa, da inviare alle organizzazioni datoriali presentatrici di lista e partecipanti al voto ed a Previambiente entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati. Tale verbale deve essere riepilogativo del voto e dell'assegnazione provvisoria dei rappresentanti della costituenda Assemblea.

Art. 7 – Ricorsi alla Commissione Elettorale

A seguito delle operazioni di spoglio e della comunicazione del verbale riepilogativo del voto può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale entro la mezzanotte del quinto giorno dalla comunicazione dei risultati, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

La Commissione Elettorale deve provvedere al suo esame entro 72 ore dalla ricezione, trascrivendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta. Le decisioni della Commissione Elettorale devono essere espresse all'unanimità e trasmesse all'organizzazione ricorrente entro la mezzanotte dello scadere delle 72 ore.

In caso di mancato parere della Commissione Elettorale e contro le decisioni della stessa è ammesso ricorso presso il giudice del lavoro. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 8 – Comunicazione della nomina dei componenti dell'Assemblea dei delegati.

Definiti gli eventuali ricorsi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, la nomina dei rappresentanti delle imprese in seno all'Assemblea di Previambiente è comunicata formalmente per iscritto dalla Commissione Elettorale alle organizzazioni datoriali ammesse alle votazioni e alla Presidenza del Fondo Previambiente.

Art. 9 – Controllo generale e conservazione della documentazione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nel ricevere il verbale di proclamazione degli eletti, di cui all'art. 8, e tutta la documentazione riguardante il procedimento elettorale, predisporre le misure idonee per conservare le schede elettorali e i verbali riepilogativi per almeno 5 anni.

Art. 10 – Sostituzione delegato

Qualora un rappresentante in seno all'Assemblea cessi dalla carica per qualsiasi motivo, inclusa la modifica dell'appartenenza datoriale, prima della scadenza naturale del mandato sarà sostituito dal primo dei candidati non eletti designati dalla medesima organizzazione proponente seguendo l'ordine della lista e fino ad esaurimento dei nominativi. I subentranti restano in carica fino al naturale completamento del mandato.

Il presente Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti delle imprese sostituisce il

Regolamento del 3 febbraio 1998, come modificato in data 17 ottobre 2019, con effetto dalla data odierna e per il rinnovo dell'Assemblea attualmente in scadenza, fatto salvo il termine di cui all'art. 1, che avrà efficacia a partire dal successivo ciclo elettorale.

Letto, confermato e sottoscritto

UTILITALIA



ASSOAMBIENTE



FP CGIL



FIT CISL



ULTRASPORTI



FIADL

